327/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **80707** del registro di segreteria proposto da **XX** (c.f.: omissis), nato a omissis, il omissis, ed ivi residente, via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Manuela Matta (c.f. MTT MNL 71P42 H 501O), del Foro di Roma, e con la medesima elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Manlio Torquato n. 10, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo PEC: manuelamatta@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

contro l'Istituto Nazionale della Previdenza, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Andrea Botta (CF: BTTNDR62C04H501R) e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura distrettuale, che indica ai fini delle comunicazioni

di rito l'indirizzo pec: avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it

Visto il decreto presidenziale n. 1031 del 14.10.2025 di riassegnazione del giudizio.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 22 settembre 2026 l'Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell'Avv. Andrea Botta, per l'INPS; nessuno è comparso per la parte ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, previa sospensione cautelare dei provvedimenti gravati, è insorto avverso quattro comunicazioni Inps, per il recupero di una serie di importi dal medesimo ricevuti sulla pensione ai superstiti n. omissis, non dovuti in ragione di un contestato superamento dei limiti di cumulo dei redditi, emessi rispettivamente: in data 3.11.2021 per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019 con una trattenuta per euro 1.350,05 decorrente dal mese di gennaio 2022; in data 21.10.22 per il periodo dal 1.1.2020 sino al 31.12.2020 con una trattenuta pari ad euro 1.788,46 con decorrenza della prima rata dal dicembre 2022; in data 23.10.2023 per il periodo dal 1.1.2021 e sino al 31.12.2021 con una trattenuta pari ad euro 891,20 con decorrenza della prima rata dal febbraio 2024; in data 2.12.2024 per il periodo dal 1.1.2022 sino al 31.12.2022 con una trattenuta pari ad euro 919,37 con decorrenza della prima rata dal febbraio 2025.

Ha quindi rappresentato di aver regolarmente provveduto alla

presentazione all'Agenzia delle Entrate dei redditi diversi da pensione mediante l'invio delle dichiarazioni con il modello unico per gli anni 2018 e 2019 e con modello 730 per gli anni 2020 e 2021.

Ha, quindi, richiamato l'art. 55 L. 88/1989 e l'art. 13 comma 1, legge n. 412/1991, evidenziando l'assenza del dolo e il termine annuale di decadenza ai fini del recupero.

Ha, infine, invocato il risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Adendo questo Giudice ha così concluso: "*In via preliminare: Istanza cautelare con richiesta urgente di misure provvisorie atte a sospendere le reiterate trattenute illegittime. In via principale: 1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute previdenziali effettuate a carico del signor XX da parte dell'INPS con riguardo agli anni dal 2018 e sino al 2024 e, così con una detrazione sino al febbraio 2025 che 14 ammonta a complessivi euro 3.376,01, poiché illegittimamente trattenute quale indebito previdenziale sulla pensione ai superstiti n.* omissis*; conseguentemente condannare l'INPS alla restituzione delle predette somme poiché irripetibili e quantificate euro in 4.949,08 (euro quattromilanovecentoquarantanove//08) e condanna alla restituzione delle trattenute ovvero riliquidazione della pensione di reversibilità sul trattamento pensionistico a carico della ex gestione INPDAI oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo oltre al*

risarcimento danni da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e/o secondo gli artt. 113,114, 115 e/o secondo equità. 2. Accertare l'illegittimità del sopra menzionate trattenute e condannare l'Inps all'interruzione immediata delle eventuali ed ulteriori trattenute e così per i successivi anni poiché illegittime per i motivi richiamati in ricorso".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria di costituzione del 10 settembre 2025 si è costituito in giudizio l'Istituto resistente, contestando le avverse pretese.

Ha rilevato che è da ritenersi inconferente il richiamo all'art. 13 comma 1, legge n. 412/1991 evidenziando, nel merito, la legittimità della procedura di recupero dell'indebito.

Ha contestato la domanda risarcitoria spiegata *ex adverso* in assenza del danno.

Ha, infine, chiesto il rigetto della domanda cautelare in quanto priva dei requisiti del *fumus* e del *periculum in mora*.

Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.

3. Con provvedimento di fissazione di udienza del 16 giugno 2025 è stata fissata l'udienza camerale per la definizione dell'istanza cautelare.

4. All'esito, con Ord. 148/2025 il Giudice designato ha respinto la richiesta cautela.

5. Con provvedimento del 21.10.2025, notificato alle parti in data 23.10.2025, è stata quindi fissata l'udienza pubblica di comparizione per la definizione del merito del giudizio.

6. Con due successive memorie integrative prodotte in data 10 giugno 2026 e in data 22 giugno 2026, la difesa ricorrente ha illustrato le ragioni sottese alla illegittimità dei provvedimenti di indebito emessi dall'INPS ricostruendo diffusamente la disciplina legislativa applicabile e i precedenti giurisprudenziali in materia.

Ha quindi, richiamato le conclusioni già rassegnate.

7. Nel corso dell'udienza del 22 settembre 2026 la difesa resistente ha richiamato la memoria difensiva e insistito per il rigetto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è la legittimità dei quattro provvedimenti di recupero emessi dall'INPS, rispettivamente, in data 3 novembre 2021 (con il quale veniva contestato un indebito pari ad € 1.350,05 con trattenuta sulla rata di gennaio 2022 in relazione ai redditi 2018), in data 21 ottobre 2022 (con il quale veniva contestato un indebito pari ad € 1.788,46 con recupero previsto in 49 rate mensili per € 36,50 a decorrere dal dicembre 2022 in relazione ai redditi 2019), in data 23 ottobre 2023 (con il quale veniva contestato un indebito pari ad € 891,20 posto in recupero in 49 rate mensili pari ad € 18,91 a decorrere dalla rata di febbraio 2024 in relazione ai redditi 2020) e in data 2 dicembre 2024 (con il quale veniva contestato un indebito pari ad € 917,37 posto in recupero in 60 rate mensili a decorrere dal febbraio 2025 per i redditi 2021).

In tutte le comunicazioni di indebito formalizzate l'Istituto espone una divergenza tra i redditi tratti dalle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate (che quindi pacificamente appaiono regolarmente presentate dal ricorrente) e gli esiti del Casellario centrale dei pensionati (in relazione al quale i redditi risultano pari a 0, con esclusione dell'anno 2021 laddove si legge nell'atto "del 2021 diversi da quelli da pensione che ammontano a 0,00 … presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2022, che ammontano a euro 49.239,00).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Deve essere ricordato che il Casellario Centrale dei Pensionati è una banca dati nazionale gestita dall'INPS che raccoglie e coordina le informazioni relative a tutti i trattamenti pensionistici e ad alcune prestazioni assistenziali erogate in Italia da enti pubblici e privati.

Il Casellario consente, in sostanza, di censire tutte le pensioni percepite da uno stesso soggetto, anche se erogate da enti diversi, verificare il cumulo dei trattamenti pensionistici, gestire correttamente gli adempimenti fiscali (IRPEF, conguagli, certificazioni), controllare i requisiti reddituali per prestazioni collegate al reddito (ad esempio maggiorazioni sociali, integrazioni, quattordicesima) e fornire agli enti previdenziali una visione unitaria della situazione pensionistica del beneficiario.

Di tal ché l'evidenziata assente valorizzazione reddituale del casellario (che appare privo di dati del pensionato) non può in

alcun modo essere considerato dato rilevato ed imputabile al pensionato medesimo che, di contro, ha regolarmente presentato le dovute dichiarazione reddituali.

Il ritardo tra Agenzia delle Entrate e Casellario Centrale è, in sostanza, imputabile in via esclusiva all'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La giurisprudenza è da considerarsi sul punto consolidata. Questa Corte ha fornito principi uniformi e perfettamente condivisibili ribadendo in più di un'occasione come la regolare presentazione dei redditi da parte del pensionato esaurisca gli obblighi di comunicazione incombenti in capo al medesimo facendo al contempo "scattare" il termine decadenziale annuale posto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991 (cfr. Corte dei Conti, Sez. II Centrale di Appello: "*il legislatore ha incoraggiato un processo di implementazione delle informazioni per vie telematiche, alimentando una rete informativa che consente una tempestiva e completa disponibilità dei dati dell'anagrafe tributaria a fini previdenziali. In quest'ottica, il legislatore, con riferimento "ai redditi diversi da pensione" che sono quelli che hanno causato la formazione dell'indebito nella fattispecie, all'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L..31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n.122, ha statuito "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito che NON comunicano integramente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in*

godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione".

Dunque, dopo l'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, si ritiene assolto l'onere comunicativo, per i redditi diversi da pensione, con la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria").

Rilevata la regolare presentazione delle dichiarazioni reddituali dovrà quindi trovare applicazione, come detto, il termine decadenziale che incombe sull'Istituto previdenziale al fine di procedere alle verifiche (art. 13, comma 2, L. 412/1991).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Anche su tale specifico aspetto è sufficiente richiamare gli approdi raggiunti da questa Corte che, in più occasioni, ha chiarito il tenore applicativo della disposizione *(l'ambito applicativo della disposizione testé invocata "è stata puntualmente definita dalla più recente giurisprudenza del giudice di legittimità, secondo il quale "La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo"*

entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto" (Cass., sent. n.3802/2019). La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero" (Cass. n. 26601/2020 che richiama Cass. n. 3802 del 2019; ma anche Cass. nn. 31832 e 31949 del 2019, 17266 e 17269 del 2020, n.13918/2021). In tal senso milita anche la giurisprudenza contabile uniforme (ex multis Sez. II centr. app. n. 262/2022)"(Corte conti, sez. II app., sent. n. 176/2025).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Del resto, i medesimi principi sono stati ribaditi anche dal giudice di legittimità che ha affermato la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate esclude qualsiasi "dolo" o volontà di nascondere il superamento dei limiti da parte del pensionato (Cfr. Cass. Sex. Lav. – Ord. 13223/2020: "*in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una*

situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Anche le Sezioni riunite di questa Corte hanno offerto un principio di analogo tenore (cfr. sentenza n.4/2008/QM) osservando: "*non può revocarsi in dubbio che alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della p.a., resta comunque condizionato … dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di riversibilità … che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad*

essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In conclusione, nel caso di specie non vi è alcun dolo nella condotta del Sig. XX che ha operato correttamente presentando le proprie dichiarazioni dei redditi e dichiarando tutti i redditi percepiti.

L'Istituto di contro che, *ab origine*, ha avuto piena disponibilità delle dichiarazioni e dei redditi presenti nel Casellario Pensioni ma non ha agito tempestivamente.

L'assenza di dolo dell'*accipiens* e l'intervenuto spirare del termine decadenziale, esclude in conclusione la ripetibilità delle somme con conseguente obbligo dell'Istituto di interrompere le trattenute in essere sui ratei di pensione di godimento del ricorrente e, al contempo, di restituire tutto quanto nelle more già trattenuto.

2. Atteso quanto esposto, l'INPS va altresì condannato alla restituzione di tutte le trattenute *medio tempore* praticate sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (senza cumulo) dalla data dei singoli ratei pensionistici di addebito sino all'effettivo

soddisfo.

3. Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in quanto generica e priva di prova del danno e del nesso eziologico tra lo stesso e la condotta dell'Istituto resistente.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e quantificate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore dell'avvocato della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme portate negli atti di recupero emessi dall'INPS in data 3 novembre 2021 (per € 1.350,05), 21 ottobre 2022 (per € 1.788,46) 23 ottobre 2023 (per € 891,20) 2 dicembre 2024 (per € 919,37).

Condanna l'INPS alla restituzione delle trattenute praticate, *medio tempore*, sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione.

Condanna, altresì, l'Inps alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.09.2026 09:56:14
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.